



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MANUALE DI GESTIONE PER I RESPONSABILI DI LINEA DI ATTIVITÀ

APPENDICE D

**LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELLA SPESA
AMMISSIBILE RELATIVAMENTE
AI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE**

ottobre 2011

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	4
2	PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE	5
2.1	L'ART. 55 DEL REG. 1083 DEL 2006: I PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE	5
2.2	BASE NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5
2.3	DEFINIZIONE DELLE VARIABILI E DEGLI AGGREGATI CHE RIENTRANO NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI E NORME REGOLAMENTARI	6
2.4	PRINCIPI GENERALI DERIVANTI DALLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA	7
2.4	INNOVAZIONI INTRODOTTE CON L'ART.55/1083/06 RISPETTO ALLA PRECEDENTE REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA (ART.29 REG. 1260/99)	8
3	PROCEDURE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	9
3.1	GENERALITÀ	9
3.2	PROGETTI LE CUI ENTRATE POSSONO ESSERE OBIETTIVAMENTE STIMATE A PRIORI (EX ANTE) ED IL METODO DEL FUNDING GAP	10
3.3	PROGETTI LE CUI ENTRATE NON POSSONO ESSERE OBIETTIVAMENTE STIMATE IN ANTICIPO ED IL METODO DI CALCOLO DELLA SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO	13
3.4	PROGETTI LE CUI ENTRATE, NON PREVISTE, SI GENERANO DOPO LA CHIUSURA DEL PROGRAMMA OPERATIVO	14
4.	VARIABILI DA QUANTIFICARE E PARAMETRI/INDICATORI DA UTILIZZARE PER L'APPLICAZIONE DEI METODI SOPRAINDICATI.....	14
4.1	ELEMENTI GENERALI INDICATI DAL REGOLAMENTO (DURATA DI VITA; TASSI DI AMMORTAMENTO; VALORE RESIDUALE DELL'INVESTIMENTO; TASSO DI SCONTO; ETC.)	14
4.1.1	PERIODO DI RIFERIMENTO (ORIZZONTE TEMPORALE) E VITA UTILE DELL'INVESTIMENTO	15
4.1.2	NORMALE REDDITIVITÀ ATTESA	15
4.1.3	VALORE RESIDUALE DELL'INVESTIMENTO	16
4.1.4	TASSO DI SCONTO	17
4.2	VARIABILI DI BASE PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	17
4.2.1	Costo dell'investimento	17
4.2.2	VARIABILI RELATIVE AI RICAVI (ENTRATE)	18
4.2.3	VARIABILI RELATIVE AI COSTI (USCITE)	19
4.2.4	VALORE RESIDUO DELL'INVESTIMENTO	19
4.2.4	LE ENTRATE NETTE (CASH FLOW DEL PROGETTO)	19
4.2.5	QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO	20
5	VERIFICHE EX POST E RECUPERI.....	20
5.1	PROGETTI PER I QUALI C'È UNO SCOSTAMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI	20
5.2	PROGETTI CHE GENERANO ENTRATE LA CUI VALUTAZIONE A PRIORI ERA OBIETTIVAMENTE IMPOSSIBILE	21
5.3	PROGETTI CHE GENERANO ENTRATE NON PREVISTE	21

6	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI LAVORO IN EXCEL®.....	21
6.1	INSERIMENTO DEI FLUSSI DELLE ENTRATE	21
6.2	INSERIMENTO DEI FLUSSI DELLE USCITE	22
6.3	ENTRATE NETTE	22
6.4	INSERIMENTO DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FUNDING GAP	22
6.5	ESITI DEL CALCOLO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO	23
	ALLEGATO 1	24
	ALLEGATO 2	1

1 Premessa

La Commissione con l'art. 55 del Reg. 1083/2006, successivamente modificato dal Reg. 1341/2008 ha disciplinato le modalità di finanziamento dei progetti generatori di entrate, cioè di quelle *operazioni che comportino un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.*

La Regione, con la decisione della Commissione europea ha in corso di attuazione il POR FESR 2007-2013.

Nell'ambito del POR FESR 2007-2013, alcune, linee di intervento finanziate dal Programma possono dar luogo ad iniziative che rispondono alle indicazioni del Reg. 1083/2006 e s.m.i. (art. 55).

Box 00 - Linee di attività del POR FESR 2007/2013 che possono finanziare operazioni generatrici di entrate:

- | | |
|---------|--|
| 1.1.1.c | Interventi per favorire la creazione e la disponibilità in tutto il territorio di infrastrutture a larga banda con tecnologia in fibra ottica, wireless o satellitare e completamento rete a banda larga nelle scuole; |
| 2.2.2.d | Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più disagiate del territorio regionale, investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari: case della salute; |
| 2.2.2.b | Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all'alta diagnostica, alla radioterapia oncologica; |
| 3.1.1 | Aumentare la produzione di energia da RES anche attraverso la promozione della produzione diffusa dell'energia; |
| 3.1.2 | Promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza; |
| 4.1.4 | Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti; |
| 4.1.6 | Incremento dell'efficienza del servizio idrico integrato del settore civile; |
| 5.1.1 | Ottimizzare la mobilità sostenibile, la rete dei collegamenti e i servizi di accesso. |

La Regione nell'ambito dei processi attuativi e nel contesto di quanto definito nella Regolamentazione ex art. 71, intende definire procedure, criteri e modalità attuative attraverso le quali Organismi intermedi, Beneficiari e/o UPII possano applicare correttamente le regole e le indicazioni contenute nel già citato art. 55 del Reg. 1083/06.

A tal fine viene presentato il seguente manuale che espone dettagliatamente:

- i principi e gli approcci alternativi indicati dai Reg. CE n. 1083/2006 e 1341/2008;
- le procedure, le modalità, le variabili da considerare ed i criteri di quantificazione da adottare per la corretta applicazione delle alternative previste dal Regolamento;
- le tavole e le modalità di calcolo, nonché le istruzioni per la compilazione delle stesse.

Le indicazioni qui contenute, riferite a criteri generali, sono valide per la totalità delle iniziative attivabili con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e con il Fondo Sociale Europeo (FSE); le linee di intervento sopra richiamate sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo.

Le indicazioni qui riportate a livello generale e specifico traggono origine dalla regolamentazione comunitaria e da quanto disposto a livello nazionale (vedi § 1.1).

Il documento qui presentato illustra nel dettaglio la normativa comunitaria e i principi generali previsti dall'art. 55 del Reg. 1083/06 (capitolo 2).

Nel capitolo 3 sono descritte le procedure e le modalità di calcolo del contributo pubblico; nel capitolo 4 sono invece illustrate le variabili da quantificare e parametri/indicatori da utilizzare per l'applicazione dei metodi di calcolo.

Il capitolo 5 tratta delle verifiche ex post e degli eventuali recuperi. Le istruzioni per la compilazione delle tavole sono riportate nel capitolo 6. Infine, nell'Allegato 1 si riporta il testo dell'art. 55/1083/06, adeguatamente commentato per illustrazione, mentre nell'Allegato 2 si rappresenta il format del foglio di lavoro "*funding gap*".

2 Principi e documenti di base

2.1 L'art. 55 del Reg. 1083 del 2006: i progetti generatori di entrate

La base normativa dalla quale derivare criteri e modalità di calcolo dell'ammontare delle entrate nette da quantificare per determinare la spesa ammissibile per il calcolo del contributo pubblico è l'art. 55 del Reg. 1083/06 di seguito riportato.

Box 1 – I progetti generatori di entrate (art. 55, Reg. 1086/06 come modificato dal Reg. 1341/08)

Regolamento del Consiglio n. 1083/06 dell'11 luglio 2006

Articolo 55 - Progetti generatori di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.
2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:
 - a) gli investimenti in infrastrutture; o
 - b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.
3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.
4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.
6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

2.2 Base normativa e documenti di riferimento

Sono inoltre qui richiamati ulteriori documenti e regolamenti da assumere per una corretta determinazione della spesa ammissibile a livello di operazione generatrice di entrate, finanziata dai Programmi operativi della regione assistiti dai Fondi comunitari per la politica di coesione.

Box 1 – Base normativa e documenti di riferimento

- Reg. CE n. 1083/06, art. 55;
- Reg. CE n. 1341/08, art. 1;
- COCOF 07/0074/03 - Note guida in merito all'articolo 55 del regolamento del Consiglio (CE) N. 1083/2006: Progetti generatori di entrate;
- Commissione europea - Documento di lavoro n. 4: Orientamenti metodologici per la realizzazione delle analisi costi-benefici;
- Information note of the COCOF: Guidance Note on Article 55 – 07/0074/00
- Note del MISE-DPS;
- QSN 2007-2013;
- POR FESR 2007-2013.

2.3 Definizione delle variabili e degli aggregati che rientrano nell'applicazione dei principi e norme regolamentari

Si ritiene opportuno, per facilitare la comprensione, indicare di seguito le principali definizioni e interpretazioni condivise, necessarie e imprescindibili da assumere a fondamento per l'individuazione e la precisazione di modalità tecnico-operative nell'amministrazione delle risorse finanziarie dei PO ed in particolare per la gestione delle operazioni generatrici di entrate, con riferimento al già citato art. 55/1083/06.

Box 3 – Definizioni delle variabili

Operazione

L'art. 2, comma 3 del Reg. CE n. 1083/06 dà la seguente definizione: "L'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'AdG del PO o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce".

Beneficiario

L'art. 2, comma 4 del Reg. CE n. 1083/06 dà la seguente definizione: "Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni".

Nel primo caso il beneficiario si identifica nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione e in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione (natura contrattuale del titolo), nel secondo caso, invece, il beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione e in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione (natura concessoria del titolo).

Sempre l'art. 2, comma 4 del Reg. CE 1083/06 dà la seguente ulteriore definizione: "Nel quadro del regime di aiuti di cui all'art. 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico".

Il singolo progetto da realizzare può essere rivolto sia ad un'impresa (creazione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) e sia all'individuo (formazione, inserimento nel mondo del lavoro, ecc.).

Nel caso di aiuti alla formazione, si può verificare che il progetto formativo sia presentato e/o gestito da enti di formazione, e che quindi il soggetto che "realizza il singolo progetto" e quello che "riceve l'aiuto" siano diversi. Ai fini della certificazione delle spese, in linea con l'art. 2 del regolamento generale, sono quindi considerati beneficiari dell'operazione (aiuto alla formazione) sia l'ente di formazione che realizza il progetto sia l'impresa o le imprese che ricevono l'aiuto.

In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o di servizio), beneficiario è l'organismo che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione, la Provincia o altri Organismi Intermedi (OI) pubblici o privati, poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

In caso di gestione diretta, invece, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, poiché in tale caso è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

In quest'ultimo caso, nonché nel caso in cui l'AdG e/o l'OI sono beneficiari dell'operazione, ai

sensi dell'art. 13, comma 5 del Reg. CE n. 1828/06 deve essere garantita la separazione tra le funzioni di gestione e di controllo.

Progetti generatori di entrate

L'art 55, § 1 del Reg. CE n. 1083/06 dà la seguente definizione: "qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento."

Deficit di finanziamento (Funding gap)

È la parte del costo dell'investimento che non è coperta dalle entrate nette generate dal progetto (+ costo del progetto – entrate nette attualizzate).

Costo di Investimento Attualizzato (CIA)

È il costo dell'operazione attualizzata al tasso di sconto vigente alla data dell'attualizzazione; ciò vale per un investimento la cui realizzazione è pluriennale.

Entrate Nette Attualizzate (ENA)

È l'attualizzazione al tasso di sconto appropriato delle Entrate Nette (ricavi attualizzati – costi attualizzati + valore residuale attualizzato) relative all'orizzonte temporale dell'investimento.

Funding gap rate

Corrisponde al tasso da applicare per determinare la quota parte di costo totale ammissibile a finanziamento (spesa ammissibile) e si determina secondo la seguente formula:

$$\text{Funding gap rate} = R = \frac{\text{CIA} - \text{ENA}}{\text{CIA}}$$

Tasso di sconto

È il tasso al quale sono attualizzati i valori futuri. Il tasso di sconto è utilizzato quale tasso di rendimento per valutare il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati da un progetto di investimento.

Periodo di riferimento (Orizzonte temporale)

È il lasso di tempo durante il quale il bene oggetto dell'investimento può partecipare al ciclo produttivo. Tale periodo varia a seconda della tipologia del bene e spesso fa riferimento a tempistiche standardizzate.

Valore residuo dell'investimento

È la stima del valore che il bene oggetto dell'investimento può conservare alla fine del periodo di riferimento. Tale valore, spesso corrisponde al valore venale del bene (rottamazione).

Valore Attuale Netto (VAN)

È la metodologia che definisce il valore attuale di una serie attesa di flussi di cassa non solo sommandoli contabilmente ma attualizzandoli sulla base del tasso di sconto.

Tasso di rendimento interno

Il tasso di rendimento interno è il tasso di sconto al quale il flusso finanziario dei ricavi e dei costi ha un valore attuale netto (VAN) uguale a zero e cioè ricavi attualizzati e costi attualizzati coincidono.

2.4 Principi generali derivanti dalla regolamentazione comunitaria

La regolamentazione comunitaria concernente l'uso dei Fondi strutturali ha adottato il principio secondo il quale la determinazione del livello dell'assistenza comunitaria si basa sul "deficit di finanziamento" del progetto. Per il periodo di programmazione 2007-2013, tale aspetto è disciplinato dall'art. 55 del Reg. n. 1083/2006, successivamente modificato dal Reg. n. 1341/2008, che definisce la fattispecie del *progetto generatore di entrate* e ne stabilisce le modalità di finanziamento.

La fattispecie del progetto generatore di entrate comprende, come già richiamato: (i) qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti; (ii) qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

I progetti generatori di entrate, pertanto, sono progetti capaci di produrre – grazie agli oneri tariffari direttamente sostenuti dagli utenti – entrate finanziarie nette derivanti dalla gestione dell'intervento in grado di remunerare il soggetto che ha sostenuto il costo del progetto. In tal modo, i rientri finanziari netti generati riducono il costo dell'investimento sostenuto dall'investitore e conseguentemente la quota parte dell'investimento che può fruire di un contributo pubblico a carico delle risorse dei programmi comunitari.

Al fine di evitare che un progetto generatore di entrate sia finanziato oltre il necessario (sovrafinanziamento) garantendo, allo stesso tempo, la disponibilità di risorse necessarie e sufficienti per la sua attuazione è fondamentale fare in modo che il contributo pubblico copra esclusivamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del progetto (definito al netto delle entrate nette che ne derivano e che rappresentano il margine lordo di auto finanziamento).

Il metodo utilizzato per quantificare la spesa ammissibile al contributo dei Fondi è quello del **funding gap** (deficit di finanziamento) come definito dall'art. 55 (comma 2) e cioè la **differenza tra il costo dell'investimento (progetto) attualizzato e l'entrata netta attualizzata**.

Tale metodo trova applicazione esclusivamente nei casi in cui è possibile stimare in anticipo, con criteri oggettivi, le entrate nette generate da un progetto durante la sua vita utile. Nel caso in cui non sia obiettivamente possibile stimare in anticipo le entrate nette, si procede, invece, alla detrazione, dal costo dell'investimento dichiarato alla Commissione, delle entrate generate nei cinque anni successivi alla sua conclusione.

La normativa alla base della programmazione dei Fondi comunitari 2007-2013 sottolinea maggiormente, rispetto al precedente periodo di programmazione, l'importanza delle entrate nette ai fini della determinazione del contributo pubblico da sostenere attraverso detti Fondi.

2.4 Innovazioni introdotte con l'art.55/1083/06 rispetto alla precedente regolamentazione comunitaria (art.29 Reg. 1260/99)

Con l'attuale regolamentazione (2007-2013) sono state introdotte alcune sostanziali variazioni rispetto al passato: (i) non si fa più distinzione tra entrate nette sostanziali e non; (ii) la modulazione del contributo è lineare, cioè l'entità del contributo viene definita mediante la modulazione della spesa ammissibile, intesa come deficit di finanziamento del progetto (*funding gap*), e non del tasso di cofinanziamento; (iii) la determinazione del *funding gap* non si esaurisce nella fase propedeutica all'approvazione del progetto, ma può avvenire anche in momenti successivi, a seguito di verifiche che l'AdG deve porre in essere a determinate scadenze; (iv) l'applicabilità della norma è stata limitata alle sole operazioni il cui costo complessivo supera "un milione di euro".

In particolare, nell'ambito del precedente periodo di programmazione, sebbene le entrate prodotte dai progetti, se consistenti, fossero prese in considerazione, ciò avveniva al solo fine di determinare il tasso massimo di contributo del cofinanziamento FESR o del Fondo di coesione (Tasso di contribuzione). Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999, le entrate venivano, infatti, considerate ai fini della determinazione dei limiti massimi del tasso di contributo comunitario erogabile: il paragrafo 3 di detto articolo fissava il tasso massimo di cofinanziamento comunitario, mentre il paragrafo 4 quello per i progetti generatori di entrate nette.

Diversamente, l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che le entrate riducano il costo dell'investimento e che tale divario può essere assunto quale spesa ammissibile al contributo pubblico. In altre parole, nel precedente periodo di programmazione le entrate erano prese in considerazione per definire il tasso massimo di cofinanziamento applicabile, mentre nel periodo di programmazione in corso le entrate nette sono prese in considerazione per determinare la spesa massima ammissibile (*funding gap* o deficit di finanziamento).

Si pone quindi il problema di quantificare la porzione dei costi di investimento del progetto che può essere autofinanziata dallo stesso (attraverso ad esempio il pagamento di pedaggi) e quindi la parte dei costi del progetto che, non trovando copertura dalle entrate generate, è a carico del soggetto investitore e può fruire quindi del contributo pubblico; in pratica si pone il problema di quantificare la spesa ammissibile al contributo pubblico.

In sintesi le principali novità introdotte sono le seguenti:

Box 4 – Novità introdotte per il periodo di programmazione 2007-2013 rispetto al 2000-2006

2000-2006	2007-2013
<i>La presenza di entrate nette condiziona il tasso max di partecipazione dei Fondi UE attraverso la determinazione del Margine Lordo di Autofinanziamento</i>	<i>Le entrate nette vanno detratte dal costo di investimento per determinare la spesa ammissibile al finanziamento pubblico</i>
<i>Portata della regola limitata agli investimenti in infrastrutture e nelle imprese</i>	<i>Portata estesa a tutte le operazioni escluse dalla disciplina degli aiuti di stato</i>
<i>Unica modalità di adempimento, mediante stima iniziale delle entrate nette per l'arco temporale di vita dell'intervento</i>	<i>Duplici modalità di adempimento, a seconda che sia possibile stimare o meno in anticipo le entrate</i>
<i>Nessun espresso obbligo di verifica ex post</i>	<i>Obbligo di verifica ex post (e di eventuale recupero di contributi pubblici erogati) su tutti i progetti</i>
<i>Nessun limite nella dimensione del progetto</i>	<i>La normativa si applica ai soli progetti di costo complessivo superiore ad "un milione di euro"</i>

Per un maggiore approfondimento, ove lo si ritenga necessario, si rinvia all'**Allegato 1** che riporta il testo dell'art. 55 del Regolamento 1083/06, come modificato dal Regolamento 1041/08, commentato per una più agevole comprensione dello stesso

3 procedure e modalità di calcolo del contributo pubblico

3.1 Generalità

Generalmente le operazioni finanziate in ambito POR non generano entrate, in larga parte si tratta di interventi infrastrutturali di interesse pubblico che non hanno una auto sostenibilità economica (strade locali, interventi per la difesa dell'ambiente, interventi per il recupero urbano, ecc.); la loro realizzazione è pertanto a carico totale di risorse pubbliche.

Tuttavia, all'interno di una parte delle linee di intervento del POR (vedi in Premessa) possono esserci tipologie di operazioni che hanno una sostenibilità economica, almeno parziale, e quindi essere generatrici di entrate.

Come indicato, l'art. 55 si applica ai **progetti generatori di entrate, le cui entrate derivano dagli oneri** (es. tariffe, pedaggi, biglietti, affitti, etc.) **direttamente sostenuti dagli utilizzatori del bene o servizio oggetto del progetto** (infrastruttura di trasporto, immobile, etc.).

I suddetti progetti, grazie alle entrate prodotte, sono quindi in grado di coprire parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione del progetto. Al fine di evitare che detti progetti ottengano un doppio finanziamento (quello derivante dall'entrata netta prodotta dal progetto e quello derivante dal contributo pubblico), ovvero vengano sovrafinanziati, la normativa comunitaria stabilisce delle modalità di quantificazione del relativo contributo comunitario. A tal proposito l'art. 55, ai paragrafi 2, 3, distingue i progetti generatori di entrate in due gruppi a seconda del fatto che le entrate possano o meno essere obiettivamente essere stimate in anticipo; in relazione a tale aspetto vengono quindi individuati, come già richiamato:

- **i progetti generatori di entrate, le cui entrate possono essere stimate in anticipo** (art. 55 § 2);
- **i progetti generatori di entrate, le cui entrate non possono essere stimate in anticipo** (art. 55 § 3);

In relazione alle due sopraindicate tipologie di progetti sopraindicate vengono definite due distinte modalità di calcolo del contributo comunitario:

- a) progetti generatori di entrate, le cui entrate possono essere stimate in anticipo: l'entità della spesa ammissibile al contributo dei Fondi è definita mediante il metodo del *funding gap*. Una volta definita la dimensione del *funding gap*, si procede a quantificare il contributo dei

Fondi moltiplicando la spesa ammissibile attualizzata (o *funding gap*) per la percentuale di cofinanziamento programmata con il POR.

- b) progetti generatori di entrate, le cui entrate non possono essere stimate in anticipo: non essendo possibile quantificare ex ante le entrate che verranno generate dal progetto, il metodo del *funding gap* non può essere applicato per la determinazione della spesa ammissibile a cofinanziamento. Si procede quindi alla detrazione, dalla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione, delle entrate effettive generate dal progetto nei cinque anni successivi al suo completamento.

Infine, un caso diverso dai due sopra riportati è rappresentato dai **progetti che, nei tre anni successivi alla chiusura del programma, generano entrate non previste ai par 2 e 3 dell'art. 55** (rispettivamente entrate che possono essere stimate in anticipo e entrate che non possono essere stimate in anticipo) (art. 55 § 4).

Qualora si accerti che un progetto generatore di entrate – siano esse stimabili in anticipo o meno - ha prodotto, nei tre anni successivi alla chiusura del programma, delle entrate non previste e quindi non considerate nel calcolo del contributo comunitario, gli importi relativi vanno restituiti alla Commissione in misura proporzionale alla partecipazione dei Fondi. Si noti bene che il rimborso dei Fondi alla Commissione ha luogo esclusivamente quando non è più possibile effettuare delle detrazioni dalla spesa dichiarata alla Commissione, ovvero a programma chiuso.

3.2 Progetti le cui entrate possono essere obiettivamente stimate a priori (ex ante) ed il metodo del funding gap

Per i progetti riguardo ai quali è possibile stimare obiettivamente in anticipo le entrate che saranno generate – come accade nel caso di progetti relativi al settore dei trasporti, al trattamento dei rifiuti, alla produzione e distribuzione di acqua potabile – la normativa comunitaria impone di detrarre dette entrate nette del costo di investimento per quantificare la spesa ammissibile al contributo dei Fondi.

Il progetto generatore di entrate produce, infatti, grazie agli oneri tariffari sostenuti dagli utenti, risorse finanziarie aggiuntive (entrate nette e cioè entrate al netto dei costi di gestione) capaci di coprire parte dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto stesso. I costi, già coperti dalle entrate nette, non dovranno pertanto esser rifinanziati con risorse pubbliche, al contrario di quelli che - non trovando la suddetta copertura - necessitano di un finanziamento pubblico.

Il metodo utilizzato per definire la spesa ammissibile al contributo dei Fondi in relazione ai progetti generatori di entrate che possono essere obiettivamente stimate in anticipo è quello del *funding gap* (deficit di finanziamento).

Obiettivo di detto metodo è di individuare la parte del costo del progetto di investimento che può essere finanziata con risorse pubbliche, distinguendola da quella che viene finanziata dal progetto stesso e cioè da quanto finanziabile con le risorse create da auto finanziamento.

Il deficit finanziario, altrimenti detto *funding gap*, è dato dalla differenza tra il valore attuale dei costi d'investimento del progetto e le entrate nette attualizzate realizzate durante il periodo di vita economica del progetto stesso. Rappresenta pertanto quella parte dei costi di investimento del progetto che non possono essere finanziati/coperti dal progetto stesso e che quindi necessitano di essere finanziati con altre risorse.

La spesa ammissibile a cofinanziamento (o *funding gap*) è data dalla seguente formula:

$$\begin{array}{rcl} \text{spesa} & & \text{entrata netta attualizzata} \\ \text{ammissibile} & & \text{(o valore attuale dei ricavi al netto} \\ \text{attualizzata} & = & \text{costo dell'investimento} & - & \text{dei costi di gestione, derivanti} \\ \text{(o } \textit{funding gap}) & & \text{attualizzato} & & \text{dall'esercizio del progetto)} \end{array}$$

Una volta definita l'entità della spesa ammissibile al contributo dei Fondi, si procede a quantificare quest'ultimo moltiplicando la spesa ammissibile attualizzata (o *funding gap*) per la

percentuale di cofinanziamento comunitaria (indicata per la specifica linea di intervento del POR).

Il ricorso al metodo del *funding gap* per la determinazione della spesa ammissibile a cofinanziamento si deve a due motivi principali: permette di garantire che il progetto abbia risorse a sufficienza per essere attuato; consente di evitare che il percettore dell'aiuto riceva un vantaggio indebito, ovvero un sovra finanziamento del progetto (che si realizzerebbe qualora la parte dei costi del progetto già coperta da entrate nette venisse anche finanziata con risorse pubbliche).

Vengono di seguito riportati due esempi di calcolo del contributo dei fondi col metodo del *funding gap*, il primo è relativo ad un progetto il cui costo sia totalmente ammissibile a cofinanziamento, il secondo è relativo ad un progetto il cui costo sia solo parzialmente ammissibile al contributo dei Fondi.

Box 5 – Esempi di calcolo dei contributi

Esempio 1 - Progetto il cui costo è totalmente ammissibile a cofinanziamento

In questo caso la definizione del contributo comunitario avviene in **due step**: il primo porta alla **definizione della spesa ammissibile a contributo**, il secondo alla **quantificazione del contributo comunitario**.

Step 1 - Definizione della spesa ammissibile a contributo

Si immagini che il costo d'investimento attualizzato di un progetto sia pari a € 100 e l'entrata netta attualizzata sia pari a € 60. Ne consegue che la spesa massima ammissibile attualizzata calcolata con il metodo del *funding gap* e quindi con l'equazione sopra riportata è pari a € 40.

costo dell'investimento attualizzato	-	entrata netta attualizzata (o valore attuale dei ricavi netti derivanti dall'investimento)	=	spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)
€ 100	-	€ 60	=	€ 40

Step 2 - Quantificazione del contributo comunitario

Una volta definita l'entità della spesa ammissibile al contributo comunitario si procede alla quantificazione di quest'ultimo moltiplicando la spesa ammissibile a cofinanziamento per il tasso di cofinanziamento.

Si immagini a tal fine che il tasso di cofinanziamento sia del 50%.

spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)	*	tasso di cofinanziamento comunitario	=	Contributo comunitario
€ 40	*	0.50	=	€ 20

Esempio 2 - Progetto il cui costo è solo parzialmente ammissibile a cofinanziamento

In questo caso la definizione del contributo comunitario avviene in **tre step**: col primo si ha la **definizione della spesa ammissibile a contributo**, col secondo l'**imputazione pro rata delle entrate nette alla parte ammissibile del costo dell'investimento**, col terzo la **quantificazione del contributo comunitario**.

Step 1 - Definizione della spesa ammissibile a contributo

Si immagini che il costo d'investimento attualizzato di un progetto sia pari a € 100 e l'entrata netta attualizzata sia pari a € 60. Si immagini che solo € 80 dei € 100 del costo d'investimento attualizzato siano considerati spesa ammissibile, pertanto la percentuale di spesa ammessa a contributo è pari all'80% del costo dell'investimento.

La spesa massima ammissibile attualizzata calcolata con il metodo del *funding gap* e quindi con

l'equazione sopra riportata è pari a € 40.

costo dell'investimento attualizzato	-	entrata netta attualizzata (o valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento)	==	spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)
€ 100	-	€ 60	==	€ 40

Se tutte le spese sostenute fossero ammissibili al contributo dei fondi, avremmo in questo modo definito l'entità della spesa ammissibile; poiché solo l'80% di detta spesa è ammissibile a contributo si dovrà procedere all'imputazione pro rata delle entrate nette a tale quota di spesa ammissibile.

Step 2 – Imputazione pro rata delle entrate nette alla parte ammissibile del costo dell'investimento

Dato che non tutte le spese rientrano tra i costi ammissibili al contributo dei Fondi è necessario procedere all'imputazione pro rata delle entrate nette attualizzate alla parte del costo dell'investimento che rappresenta spesa ammissibile. Tale imputazione viene effettuata moltiplicando la spesa ammissibile attualizzata (o *funding gap* ottenuto come sopra riportato) per la percentuale dei costi dell'investimento considerata ammissibile. Si ottiene in questo modo la spesa ammissibile attualizzata nel caso di investimento solo parzialmente può fruire di cofinanziamento con risorse del POR.

spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)	*	percentuale dei costi dell'investimento considerati spesa ammissibile a finanziamento	=	spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>) nel caso di investimento solo parzialmente ammissibile a cofinanziamento
€ 40	*	0.80	=	€ 32

Step 3 - Quantificazione del contributo comunitario

Una volta definita l'entità della spesa ammissibile al contributo comunitario si procede alla quantificazione di quest'ultimo moltiplicando la spesa ammissibile a cofinanziamento per il tasso di cofinanziamento previsto dal Programma.

Si immagini a tal fine che il tasso di cofinanziamento sia del 50%.

spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)	*	tasso di cofinanziamento comunitario	=	Contributo comunitario
€ 32	*	0.50	=	€ 16

3.3 Progetti le cui entrate non possono essere obiettivamente stimate in anticipo ed il metodo di calcolo della spesa ammissibile a contributo

Non sempre è possibile stimare obiettivamente in anticipo le entrate che saranno generate da un progetto; ciò accade per esempio con i progetti la cui caratteristica fondamentale è quella dell'innovazione. In questi casi, non esistono dati sugli elementi che potranno determinare le entrate (a. spese/canoni/pagamenti, b. numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto), né esperienze precedenti con analoghi progetti di investimento, pertanto le stime formulabili sarebbero necessariamente di tipo soggettivo e quindi prive di validità oggettiva.

In relazione a progetti di questo tipo, non essendo possibile stimare le entrate nette a priori, il metodo del *funding gap* non può essere applicato; si procede quindi alla detrazione, dalla spesa dichiarata alla Commissione, di un importo pari alle sole entrate generate dal progetto nei cinque anni successivi al suo completamento. Il suddetto periodo di cinque anni è considerato sufficiente per determinare le entrate da prendere in considerazione nel calcolo del contributo dei Fondi a tali progetti. Tale detrazione deve essere effettuata dall'Autorità di certificazione entro la chiusura (parziale o finale) del Programma operativo. Gli importi detratti dalla spesa dichiarata restano a disposizione del Programma e potranno quindi essere utilizzati per il finanziamento di altri progetti.

Perché si possa far luogo alla detrazione è necessario che le entrate siano generate in tempi compatibili con la chiusura del Programma; si potrà infatti procedere alla detrazione solo nel caso di progetti generatori di entrate prodotte entro la data di chiusura del programma e le cui detrazioni possono essere effettuate mediante una delle domande di pagamento intermedia (dal 31/12/2013 al 31/12/2015) o del saldo finale. Se ciò non è possibile si ricade nel caso previsto dall'art. 55 par. 4, e si dovrà procedere al rimborso alla Commissione delle relative risorse e si incorrerà quindi nella perdita definitiva delle risorse dei Fondi che non è stato possibile destinare ad altre iniziative.

3.4 Progetti le cui entrate, non previste, si generano dopo la chiusura del programma operativo

Qualora un progetto generatore di entrate, siano esse obiettivamente stimabili in anticipo o meno, produca delle entrate dopo la chiusura del programma operativo ed in particolare dopo l'invio alla Commissione della documentazione di chiusura, segnatamente della domanda di pagamento del saldo finale, non è più possibile procedere alla detrazione dalle spese dichiarate alla Commissione né a modifiche nell'allocazione dei Fondi all'interno del programma operativo. Per evitare che i progetti in questione vengano sovrafinanziati, la normativa comunitaria stabilisce che le entrate prodotte nei tre anni successivi alla chiusura del programma siano restituite al bilancio generale dell'UE in misura proporzionale al contributo dei Fondi (es. se le entrate prodotte dopo la chiusura del programma sono pari a € 100 e il tasso di cofinanziamento UE è del 75%, il rimborso sarà pari a € 75).

Il termine temporale di tre anni dalla chiusura del programma è ritenuto sufficiente per verificare se i progetti in questione abbiano prodotto delle entrate che possono comportare la restituzione di parte dei Fondi all'UE da parte dell'AdG del Programma.

4. Variabili da quantificare e parametri/indicatori da utilizzare per l'applicazione dei metodi sopraindicati

L'articolo 55 del Reg. 1083/06 stabilisce che la partecipazione dei fondi deve essere adeguata al reale deficit finanziario di un progetto, pertanto, ove un progetto sia generatore di entrate si deve tenere conto del suo deficit finanziario (*funding gap*) ai fini della determinazione dell'ammontare del finanziamento.

La quantificazione della spesa ammissibile, intesa come deficit di finanziamento del progetto (*funding gap*), richiede, come già illustrato, un preciso calcolo che si basa su elementi stimati, ma di elevato grado di approssimazione alla realtà.

A tal fine, è necessario disporre di una metodologia che definisca le procedure per la determinazione degli elementi da prendere a base del calcolo, nonché le modalità per il calcolo della capacità di autofinanziamento dell'operazione considerata.

4.1 Elementi generali indicati dal regolamento (durata di vita; tassi di ammortamento; valore residuale dell'investimento; tasso di sconto; etc.)

Il primo passo da compiere per la determinazione della spesa ammissibile è la verifica della sostenibilità del progetto, per poi procedere, ove la si riscontri, al calcolo del deficit finanziario.

A tal fine è necessario acquisire alcuni elementi, peraltro puntualmente indicati dall'art. 55/1083/06, che sono base di riferimento sia per il calcolo e sia per la verifica della congruità dello stesso, quali:

- determinare il periodo di riferimento (orizzonte temporale), cioè il lasso di tempo corrispondente alla vita utile del bene;
- stabilire la normale redditività della categoria del progetto in questione;
 - tenere conto, ove ricorrente, del principio "chi inquina paga" e includere, pertanto, nelle tariffe dei prodotti/servizi forniti, i costi esterni generati dall'inquinamento;
 - valutare l'equità delle tariffe, cioè tariffe adeguate al reddito degli utenti in base alla distribuzione del reddito nell'area servita;
- stimare il valore residuale del bene;
- stabilire il tasso di sconto da applicare.
-

4.1.1 Periodo di riferimento (orizzonte temporale) e vita utile dell'investimento

Con "periodo di riferimento" si intende l'arco temporale durante il quale è previsto che l'investimento offra la sua utilità per gli scopi dell'investimento stesso (e cioè il periodo di tempo che va dall'inizio della gestione dopo il completamento del progetto alla data di dismissione dell'investimento per obsolescenza tecnica e/o economica).

Di norma il periodo di riferimento coincide con l'arco temporale durante il quale l'investimento è in grado di offrire la sua utilità. La durata dipende da alcuni fattori, quali: l'utilizzo previsto, il deterioramento fisico anche in base ai programmi di manutenzione, l'obsolescenza tecnica, ecc. Generalmente, la durata varia in funzione della tipologia di investimento considerato e in ragione della tipologia, spesso, in base all'esperienza acquisita, tale periodo può assumere valori standard convenzionali.

Ad esempio, prendendo in esame i settori della tabella che segue e facendo riferimento al settore ferroviario, si desume che hanno un periodo di riferimento (vita utile) di 30 anni (nello specifico tale periodo è determinato dal fatto che gli impianti di tale settore vengono progettati per avere una durata utile di 30 anni).

Pertanto, è necessario individuare il settore di appartenenza dell'investimento per determinarne il relativo periodo di durata di vita utile di riferimento; ciò avvalendosi ove possibile degli standard definiti o in mancanza di essi desumendoli dai dati di progetto e/o dalla sua natura.

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano alcuni valori standard riferiti a quei settori di investimento che sono più rappresentativi della programmazione del POR.

Box 6 – Valori standard di periodi di riferimento

Settore di investimento	Periodo di riferimento (n. di anni)
Ferrovie	30
Strade	25
Acqua	30
Energia	25
Telecomunicazioni	15
Industria	10
Altri servizi	15

4.1.2 Normale redditività attesa

La redditività degli investimenti finanziari è la capacità del progetto di generare risorse finanziarie aggiuntive (cioè ricavi) rispetto a quelli investiti, indipendentemente dalle modalità del finanziamento. In altre parole, è l'auto-capacità del progetto di generare rendimenti finanziari

prescindendo dai flussi di cassa derivanti da prestiti, private equity o contributi di governo (ad esempio sovvenzioni).

Con "normale redditività attesa" di un investimento si intende quella che consente di ottenere un reddito sufficiente a coprire esattamente il costo opportunità dei fattori produttivi (la migliore remunerazione alternativa che può essere ottenuta dalla manodopera, dall'amministrazione e dal capitale proprio dell'investitore).

La conoscenza di tale parametro assume particolare rilevanza ai fini della valutazione della coerenza della redditività di progetto e, quindi, della congruità del deficit finanziario che ne consegue, in modo che l'investitore (in particolare se privato) non ottenga un indebito profitto.

La tabella che segue riporta i livelli qualitativi di redditività normalmente attesa, tipici di settori usualmente finanziati da programmi operativi.

Box 7 – Redditività normalmente attesa per settori di attività (Fonte: DG REGIO)

REDDITIVITÀ NORMALMENTE ATTESA¹	
Medio/alta	<ul style="list-style-type: none"> • Aeroporti • Energia • Turismo • Telecomunicazioni/TIC • Zone industriali e parchi commerciali
Media	<ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti solidi • Porti
Medio/bassa	<ul style="list-style-type: none"> • Strade a pedaggio • Trasporti pubblici • Approvvigionamento di acqua e impianti di trattamento delle acque reflue
Bassa	<ul style="list-style-type: none"> • Ferrovie • Assistenza sanitaria • Istruzione • Ricerca, innovazione e trasferimento di tecnologia
Nulla	<ul style="list-style-type: none"> • Strade senza pedaggio • Prevenzione delle inondazioni • Difesa del suolo

È pertanto prioritario valutare la congruenza delle informazioni economico-finanziarie contenute nella documentazione di progetto, in particolare di quelle del *business plan*.

Il calcolo della redditività si basa sul prodotto di due fattori e cioè il volume delle somministrazioni e/o servizi erogati moltiplicato per il valore del corrispettivo unitario delle stesse (tariffe, pedaggi, biglietti, affitti, ecc. riferiti a uno specifico settore). Al prodotto così ottenuto vengono sottratti i costi di gestione e la differenza costituisce la redditività dell'investimento.

4.1.3 Valore residuale dell'investimento

Il valore residuo di un investimento è il valore che lo stesso conserva al termine del periodo di riferimento.

Non esiste uno specifico metodo di calcolo per la quantificazione del valore residuo, in quanto lo stesso è funzione di più parametri (spesso la vita utile di un bene è determinata dalla convenienza economica e non dalla cessazione del funzionamento), abitualmente si usa un coefficiente di deperimento, applicato su base annua, la cui entità varia in funzione della tipologia dell'investimento.

¹ Si tratta di redditività finanziaria, relativa cioè all'investitore che realizza e gestisce l'intervento; e non di redditività economica relativa cioè ai benefici economici netti ricavati dalla collettività

Nella maggioranza dei casi, il valore residuo di un bene al termine della vita utile è costituito dal valore venale dello stesso (valore di "rottamazione del bene").

4.1.4 Tasso di sconto

Il tasso di sconto si applica quando si vuole conoscere il valore attuale di flussi di cassa futuri. Nel caso in specie, viene utilizzato per valutare il valore attuale dei flussi di cassa futuri generati da un progetto di investimento; tecnicamente è un'operazione di attualizzazione dei flussi di cassa. Il tasso di sconto usato varia da progetto a progetto e può essere ricavato da varie fonti informative, a discrezione di chi effettua la valutazione; tuttavia, spesso viene fatto uso del tasso di riferimento vigente al momento. La Commissione suggerisce di utilizzare, per i progetti pubblici, un tasso di sconto del 5% in termini reali. È, tuttavia, importante che i tassi di sconto adottati per progetti simili finanziati da una stessa regione siano uguali o, quantomeno, coerenti.

4.2 Variabili di base per la quantificazione degli aggregati necessari per la determinazione del contributo pubblico

Ogni progetto generatore di entrate deve dimostrare la propria sostenibilità economico-finanziaria supportata da un progetto di impresa (*business plan*).

Il *business plan*, normalmente è composto da tre parti fondamentali: una prima parte con la quale si presenta l'idea imprenditoriale; una seconda, tecnico/operativa, in cui si fornisce il quadro di ciò che si vuole fare; una terza in cui vengono illustrate le previsioni economico/finanziarie.

La prima parte (descrizione del progetto imprenditoriale) contiene, tra l'altro, riferimenti al mercato e/o a eventuali proprietà intellettuali (brevetti industriali, modelli di utilità, design, marchi, ecc.) che si intendono sfruttare.

Il contenuto della seconda parte può essere sintetizzato in quattro avverbi: cosa, dove, come e quando; cioè cosa si offre al mercato; l'ambiente dove la nuova attività andrà ad operare; con quale struttura dell'impianto, con quali volumi di produzione, con quale livello di redditività del capitale investito; la programmazione temporale dell'immissione sul mercato di servizi o di prodotti.

La terza parte (è quella che più ci interessa) contiene l'analisi del progetto con la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità del business. Deve contenere: il piano degli investimenti; le fonti di finanziamento, il conto economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale.

4.2.1 Costo dell'investimento

La fattispecie dei progetti generatori di entrate include anche terreni e/o immobili destinati alla vendita o alla locazione, ma di solito ci si riferisce ad infrastrutture asservite ad attività di somministrazione (energia, acqua, ecc.) o di servizi o di ricerca.

I servizi possono essere di natura ambientale (depurazione, smaltimento rifiuti, ecc.) o di tipo ricreativo (musei, parchi archeologici, attività culturali, ecc.) o ancora di trasporto (autostrade, ferrovie, movimento urbano, ecc.).

Con costo dell'investimento si intende l'intero ammontare di risorse finanziarie necessario alla realizzazione dell'infrastruttura.

In funzione della dimensione e/o della complessità dell'infrastruttura la sua realizzazione può essere contenuta in un solo anno oppure richiedere più anni.

Nel caso in cui la realizzazione delle infrastrutture abbia durata pluriennale i relativi costi dovranno essere attualizzati in ragione della effettiva data in cui hanno avuto luogo le uscite monetarie.

Può accadere che alcune voci di costo dell'investimento non siano ammissibili a finanziamento, tuttavia tale aspetto non viene tenuto in considerazione ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate.

4.2.2 Variabili relative ai ricavi (entrate)

Le entrate generate da un progetto, utili ai fini della determinazione del deficit finanziario, sono costituite da ricavi frutto dell'attività svolta. Il corrispettivo unitario è in genere rappresentato da tariffa oppure da pedaggio o da biglietto o da affitto o da royalties, applicato all'unità di misura (somministrazione; prestazione; mc di acqua ceduta; Kwh erogati; ecc.) che l'utente paga.

I ricavi debbono essere congrui e a tal fine è necessario che la stima degli stessi sia dettagliatamente motivata nel *business plan* e supportata da un'analisi puntuale degli elementi considerati.

La previsione dei ricavi avviene tramite ricerche di mercato e considera anche il margine di rischio (innovatività, leggi che potrebbero cambiare, ecc.) e cioè il parametro da applicare, grazie alla quale ridurre i rischi futuri.

Qualora i ricavi siano derivanti dall'applicazione di una tariffa, è importante ai fini della determinazione della stessa considerare, oltre alla copertura dei costi di gestione, i seguenti aspetti:

4.2.2.1 Principio "chi inquina paga"

I costi esterni generati da inquinamento devono essere, in una certa misura, sostenuti da chi inquina e, pertanto, le tariffe pagate dagli utenti debbono comprendere almeno una parte dei costi derivanti dall'inquinamento prodotto.

4.2.2.2 Accessibilità economica delle tariffe

L'accessibilità economica delle tariffe è la capacità degli utenti di pagare le tariffe loro imposte. Da ciò può dipendere la sostenibilità finanziaria del progetto, che in assenza di utenti paganti andrebbe incontro ad una carenza di risorse.

I ricavi devono essere costituiti esclusivamente dal corrispettivo a carico degli utenti e, da questi direttamente pagati. L'imputazione dei ricavi alle entrate di un'annualità del *cash flow* deve avvenire sulla base del principio di cassa e non di quello di competenza. Di seguito è riportata un'esemplificazione di ricavi (entrate) da considerare e quelli da escludere ai fini del computo del deficit finanziario.

Box 8 – Ricavi da considerare ai fini delle entrate nette, per le tipologie di investimento più diffuse

	Ricavi da considerare	Ricavi da non considerare
Autostrade	Pedagi pagati dall'utenza	Pedagi ombra riconosciuti ai gestori dal Governo
Ferrovie	Biglietti acquistati dai viaggiatori	Contribuzioni governative a valere sui costi operativi (trasporti pubblici)
Parchi tecnologici	Affitti pagati dalle imprese Incassi per servizi prestati	Interessi attivi a fronte di prestiti (agevolati e non). Contributo di partner privati
Musei e sale espositive	Affitti pagati dagli espositori; Biglietti d'ingresso pagati dai visitatori	Sussidi pubblici e donazioni (trasferimenti e donazioni)
Depuratori e impianti di smaltimento	Tariffe pagate dall'utenza	Contributo di partner privati
Impianti per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico	Tariffe pagate dall'utenza	Tariffe incentivanti che lo Stato eroga sull'energia prodotta, indipendentemente dalla cessione della stessa al Gestore unico
Centri di formazione professionale	Iscrizioni ai corsi pagate dai partecipanti	Contributi pubblici (FSE)

Infine, come sostiene l'*Information Note* della Commissione europea, laddove investitore e gestore sono soggetti diversi l'approccio deve essere consolidato e cioè i flussi finanziari da considerare sono sia quelli tra investitore e gestore e sia gli introiti netti del soggetto gestore.

4.2.3 Variabili relative ai costi (uscite)

Ai fini della determinazione delle entrate nette, i costi da considerare sono esclusivamente quelli operativi che danno luogo a uscite finanziarie; pertanto non vanno considerati gli oneri finanziari sul debito e gli ammortamenti.

Di norma le voci di costo da considerare sono: personale; materie prime e semi lavorati utilizzati per il ciclo produttivo; materiali di consumo, energetici; spese generali; manutenzione ordinaria; eventuali canoni di concessione, ecc.

Anche per i costi è necessario che il *business plan* contenga un'analisi dettagliata della loro formazione che ne dimostri la congruità e la coerenza.

L'imputazione dei costi alle uscite di un'annualità del *cash flow* deve avvenire sulla base del principio di cassa e non di quello di competenza.

4.2.4 Valore residuo dell'investimento

Come in precedenza detto, il valore residuo di un investimento è il valore che lo stesso conserva al termine del periodo di riferimento e generalmente è costituito dal valore venale dell'investimento stesso.

Tuttavia, a volte il progetto può prevedere un periodo di riferimento di durata inferiore ai valori standard di vita utile di un investimento (ad esempio: nel caso del rilascio di una concessione per un periodo più breve rispetto alla durata della vita utile del bene), in questo caso la conoscenza del periodo di riferimento e della vita utile dello stesso ha rilevanza ai fini della stima del valore residuo dell'investimento, perché se il periodo di riferimento è più breve della vita utile dell'investimento, il valore residuo dello stesso sarà più elevato.

Il solo valore residuale di un'infrastruttura non è di per se stesso elemento sufficiente perché un'operazione generi entrate ai sensi dell'Articolo 55(1). Ad esempio, nel caso di un investimento in una nuova strada, non soggetta a pedaggi o non generatrice di altri proventi a carico degli utenti, questo non diventa generatore di entrate solo in virtù del valore residuale della strada al termine del periodo di riferimento.

4.2.4 Le entrate nette (cash flow del progetto)

Le entrate nette sono costituite dalla differenza tra i ricavi (entrate) considerati in ciascun anno del *business plan* che scaturiscono dalle ipotesi effettuate in relazione a tariffe e volumi prefissati e i costi (uscite) composti da costi operativi di progetto, canone di concessione (ove ricorrente) e importo delle manutenzioni straordinarie.

Il passaggio successivo è la riconduzione di tutti i valori acquisiti ad un unico momento (attualizzazione dei dati finanziari) coincidente con la data del finanziamento.

A tal fine, si deve ricavare il valore attuale netto (VAN) dell'investimento, dato dalla differenza tra le entrate nette attualizzate del progetto e i costi di investimento dello stesso, secondo la seguente formula:

$$VAN = -C_0 + \sum_{k=1}^n \frac{EN_k}{(1+r)^k}$$

dove: C_0 è il costo dell'investimento all'anno zero (costituisce un'uscita e ha quindi segno negativo); mentre la sommatoria che segue rappresenta l'insieme delle entrate nette nell'arco temporale k , con k che varia da 1 a n , EN_k indica i flussi finanziari (in entrata e in uscita)²

² Si presume che tali flussi finanziari siano in genere costituiti da entrate, almeno, così accade quando l'investimento effettuato è produttivo.

derivanti dall'investimento al tempo k , sempre con k che varia da 1 a n , e $\frac{1}{(1+r)^k}$ rappresenta il fattore di attualizzazione al tempo k .

Una volta applicata a casi concreti la formula, il valore ottenuto rappresenta l'auto finanziamento del progetto.

È opportuno, a questo punto, confrontare la redditività "reale" del progetto con la normale redditività attesa del settore di riferimento e con il tasso di rendimento interno dell'investimento, cioè il tasso di sconto che rende pari a zero la somma dei *cash flow* attualizzati dei ricavi e dei costi del progetto.

Per facilitare lo sviluppo della formula è stato creato un apposito foglio di lavoro in Excel®, denominato *funding gap*, che fornisce i parametri di base per il calcolo e per le verifiche. Le istruzioni per l'uso del foglio di calcolo sono descritte nel successivo Capitolo 6. Il foglio di lavoro, memorizzato su supporto informatico (CD), costituisce parte integrante del presente documento cui è allegato.

Infine, a titolo esemplificativo, nell'**Allegato 2** è riportata una rappresentazione del format del foglio di lavoro "*funding gap*".

4.2.5 Quantificazione del contributo finanziario

Una volta determinato il deficit finanziario (*funding gap*), la quantificazione del contributo è un'operazione automatica. Basta applicare il tasso di finanziamento previsto nel SAR per la specifica linea di intervento o azione all'importo del deficit finanziario.

Ad esempio: costo dell'investimento pari a 100 e auto finanziamento pari a 40, si ricava per differenza il *funding gap* $100-40=60$, dove 60 è l'importo della quota parte dell'investimento da finanziare.

Pertanto, ipotizzando che il tasso di finanziamento sia pari a 50%, il calcolo del contributo è il seguente: investimento finanziabile pari a 60 x tasso di finanziamento pari a 50% = 30, dove 30 è l'importo del contributo pubblico da erogare per evitare un "sovra finanziamento" dell'opera da realizzare.

5 Verifiche ex post e recuperi

Come già più volte richiamato, in alcuni casi non è obiettivamente possibile calcolare *a priori* il deficit finanziario, in altri, invece, non è prevedibile che il progetto finanziato possa generare entrate ma poi, inaspettatamente le genera, in altri ancora il deficit finanziario è stato appropriatamente definito ma in seguito nella fase operativa si determina uno scostamento rispetto alla stima iniziale. In tutti questi casi è necessario apportare correttivi opportuni al finanziamento inizialmente concesso, secondo le modalità indicate dai regolamenti e dagli orientamenti della Commissione europea (*Information note*).

Per quanto sopra, la determinazione del *funding gap* non si esaurisce nella fase propedeutica all'approvazione del progetto, ma può avvenire anche in momenti successivi, a seguito di verifiche che l'AdG deve porre in essere a determinate scadenze.

Restano in capo all'AdG e all'AdC rispettivamente la responsabilità di effettuare le adeguate verifiche, nonché gli eventuali recuperi e la responsabilità di apportare le variazioni alle domande di pagamento.

5.1 Progetti per i quali c'è uno scostamento rispetto alle previsioni

Nel caso di progetti di cui all'art. 55(3) del regolamento 1083/06, se dalle verifiche si accerta che c'è uno scostamento rilevante tra i ricavi netti stimati ex-ante e quelli realizzati, è necessario procedere al recupero della differenza del contributo a suo tempo erogato. A tal fine si procede secondo la regola seguente: la restituzione è pari alla differenza tra il contributo dei fondi strutturali calcolato ex-ante e quello calcolato sulla base dei dati verificati.

La restituzione non si applica nel caso di:

- a) scostamenti non rilevanti, ovvero per variazioni dei proventi netti inferiori al 10%;
- b) scostamenti dovuti a fattori esterni (ad es. inflazione).

5.2 Progetti che generano entrate la cui valutazione a priori era obiettivamente impossibile

Per alcuni progetti, come ad esempio quelli di ricerca, per i quali la caratteristica fondamentale è l'offerta d'innovazione, è obiettivamente impossibile valutare in anticipo i flussi dei ricavi essendo gli stessi subordinati all'esito della ricerca stessa.

In questo caso, così come previsto dal regolamento, sarà detratto dalla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione un importo pari alle entrate generate dal progetto nei cinque anni successivi al suo completamento. In altre parole, non essendo possibile procedere, in modo obiettivo, alla stima delle entrate che verranno prodotte da detti progetti, non può essere applicato il metodo del *funding gap*. In alternativa, la Commissione ha valutato che l'ammontare delle entrate nette dei primi cinque anni possa considerarsi un valore congruo ed equivalente alle entrate nette scontate.

Tale detrazione deve esser effettuata dall'Autorità di certificazione entro la chiusura (parziale o finale) del Programma operativo.

5.3 Progetti che generano entrate non previste

Nei casi in cui, nei tre anni successivi la chiusura del programma operativo, un progetto genera entrate che non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 55 par. 2 e 3 - cioè quando le entrate vengono generate dopo la presentazione alla Commissione della domanda di pagamento del saldo finale del programma - le stesse sono restituite al bilancio generale dell'UE in misura proporzionale al contributo dei Fondi. Pertanto l'importo da restituire viene calcolato applicando alle entrate nette generate nel triennio una percentuale pari al tasso di cofinanziamento a suo tempo applicato.

Al fine di applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 (4), è necessario che l'AdG istituisca un sistema di monitoraggio/verifica delle entrate prodotte nei i tre anni successivi la chiusura definitiva del programma operativo.

6 Istruzioni per la compilazione del foglio di lavoro in Excel®

Di seguito si riportano le istruzioni per la compilazione del foglio di lavoro, declinate per tipologia di dato sensibile da inserire. Per facilitare la comprensione per ogni item è riportata una figura che rappresenta, in alcuni casi solo parzialmente, le celle del foglio di lavoro dove vanno inseriti i dati sensibili. ***I dati sensibili vanno inseriti esclusivamente nelle celle bordate di rosso.***

6.1 Inserimento dei flussi delle entrate

Nella figura che segue è riportata parzialmente la parte del foglio di lavoro dove vanno inseriti i dati relativi alla serie annuale di ricavi che danno luogo ad entrate. Nella riga superiore, in nero, nella prima e seconda colonna sono riportate le descrizioni di colonna, dalla terza colonna in poi sono riportati gli anni di riferimento che rappresentano un dato fisso.

Nella riga sottostante, la prima colonna contiene la descrizione di riga che è un dato fisso, nella seconda colonna è riportata la formula per il calcolo del totale di periodo che si auto genera man mano che vengono inseriti i dati relativi ai ricavi, in questa cella non va inserito nulla.

A partire dalla terza colonna le caselle sono bordate di rosso, in queste celle, rispettando gli anni di riferimento dell'entrata, vanno inseriti gli importi relativi ai ricavi.

Entrate/Ricavi	totale periodo	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ricavi	14.588.252,34	0,00	0,00	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01

L'ammontare dei ricavi, come già illustrato, deriva da dati di quantità erogate e dai livelli tariffari stimati.

6.2 Inserimento dei flussi delle uscite

Nella figura che segue è riportata parzialmente la parte del foglio di lavoro dove vanno inseriti i dati relativi alla serie annuale di costi che danno luogo ad uscite. Nella riga superiore, in nero, nella prima e seconda colonna sono riportate le descrizioni di colonna, dalla terza colonna in poi sono riportati gli anni di riferimento che rappresentano un dato fisso. Nelle tre righe sottostanti della prima colonna sono riportate le descrizioni di riga, in particolare nelle prime due sono indicate le due tipologie di costi (costi di investimento e costi di esercizio).

Nella seconda colonna sono riportati i valori totali che, in virtù delle formule inserite, si generano automaticamente man mano che vengono inseriti i dati sensibili.

A partire dalla terza colonna, nella seconda e terza riga, le celle sono bordate di rosso perché sono le celle destinate ad accogliere i dati sensibili, corrispondenti a ciascun anno di riferimento.

Nelle celle rosse della seconda riga vanno inseriti i dati relativi alle uscite per sostenere il costo dell'investimento. Se l'investimento viene realizzato in un solo anno, l'importo relativo all'uscita viene inserito nella prima annualità (terza cella), se invece la realizzazione dell'investimento richiede più anni, le pertinenti uscite vanno imputate nel rispetto dell'annualità.

Nelle celle rosse della terza riga vanno inseriti i dati relativi ai costi di esercizio (uscite). I dati debbono essere inseriti nel rispetto delle annualità pertinenti. Tali costi di gestione vanno stimati con il più articolato dettaglio delle varie voci di costo, passando anche in questo caso attraverso la stima delle quantità utilizzate e dei prezzi unitari adottati.

Nella terza riga le celle sono bordate di nero in quanto contengono formule che si sviluppano man mano che sono inseriti i dati nelle celle sovrastanti.

<i>Uscite/Costi</i>	totale periodo	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Costi di investimento	5.210.090,12	4.141.701,87	1.068.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di esercizio	11.670.601,87	0,00	0,00	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21
Costi totali	16.880.691,99	4.141.701,87	1.068.388,25	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21

6.3 Entrate nette

La figura che segue è relativa a celle bordate di nero e pertanto non richiede l'inserimento di dati. In questa parte del foglio di lavoro sono riportate le entrate nette, cioè la differenza tra i valori delle due precedenti tabelle illustrate (entrate meno uscite).

Nella seconda e terza riga i dati rappresentano rispettivamente le entrate nette calcolate inserendo anche i costi di investimento e le entrate nette generate dalle attività di esercizio.

<i>Entrate nette/Flussi di cassa</i>	totale periodo	2011	2012	2013	2014	2015	2016
calcolate sui costi totali	-2.292.439,65	-4.141.701,87	-1.068.388,25	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80
calcolate sui soli costi di esercizio	2.917.650,47	0,00	0,00	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80

6.4 Inserimento dei parametri per il calcolo del funding gap

I calcoli per la determinazione del deficit finanziario comportano l'attualizzazione di tutti i flussi finanziari relativi all'investimento e/o generati dallo stesso. A tal fine è necessario indicare alcuni parametri che sono indispensabili per il calcolo del VAN (valore attuale netto); quali il "tasso di sconto", il "periodo di riferimento", il valore residuale del bene, ecc.

Inoltre, ai soli fini della quantificazione del contributo è necessario indicare un ulteriore parametro relativo al "tasso di finanziamento" indicato nel SAR per la specifica linea di intervento.

Nelle figure che seguono sono riportate le celle (bordate di rosso) presenti nel foglio di lavoro, all'interno delle quali vanno inseriti i dati appropriati.

In particolare, nelle figure sottostanti:

- nella cella bordata di rosso va inserito il parametro riferito al tasso di sconto
Tasso di sconto
- nella cella bordata di rosso va inserito il numero di anni che costituisce il periodo di riferimento
n (periodo di riferimento)
- nella cella bordata di rosso va inserito il dato relativo alla percentuale di finanziamento indicata nel SAR per la specifica linea di intervento o azione, a valere sulla quale è finanziato il progetto
Tasso di finanziamento

6.5 Esiti del calcolo per la quantificazione del contributo di finanziamento

Nella figura che segue sono riportate le celle del foglio di calcolo rilevanti alla fine della quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo di finanziamento.

1. Costo investimento attualizzato	4.913.537,61
2. Valore attuale delle entrate nette (calcolato sui soli costi di esercizio)	1.408.083,19
3. Tasso di rendimento interno	9%
4. Valore investimento residuale $\frac{\text{costo investimento}}{\text{periodo di riferimento}}$	173.669,67
5. Valore attualizzato investimento residuale	42.192,41
6. Spesa ammissibile (Funding gap) $C_0=[1-(2+5)]$	3.547.646,83
7. Contributo di cofinanziamento = $6 \times 0,70$	2.483.352,78

Tutti i dati in essa riportati hanno rilevanza ai fini di un'eventuale analisi finanziaria, tuttavia solo due dati assumono rilevanza ai fini dei nostri calcoli: la spesa ammissibile e il contributo di cofinanziamento che sono indicati nelle celle bordate di verde.

Gli elementi riportati nella tabella non si riferiscono ad un particolare progetto e sono stati inseriti solo per testare il processo di calcolo, ma volendo utilizzare i suddetti elementi a titolo esemplificativo, potremmo desumere che nel caso di un investimento di € 5.210.090,12 realizzato in due anni, con una redditività attesa del 10%, un periodo di riferimento di 30 anni, attualizzato con un tasso di sconto pari al 5%, la spesa ammissibile ammonta a € 3.547.646,83, pari a un *funding gap rate* del 72,2% e il contributo di cofinanziamento ammonta a € 2.483.352,78.

Allegato 1

L'art. 55 del Reg. n 1083/06

Art. 55 Reg. 1083/2006		Stabilisce:					
PAR. 1	<p><i>Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate s'intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.</i></p>	<p>Che cosa si intende per progetto generatore di entrate, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti</u> (es. nel caso di autostrade: pedaggi a carico degli automobilisti che utilizzano le autostrade; nel caso di ferrovie: biglietti pagati dai viaggiatori); - <u>qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili</u> (es. nel caso di parchi tecnologici: prezzi o canoni di locazione pagati dagli utenti per l'uso degli immobili, pagamenti a carico degli utenti di altri servizi forniti dal progetto, nel caso di centri culturali: canoni di locazione per mostre, ecc); - <u>qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento</u> (es. nel caso di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti: tariffe pagate dagli utenti; nel caso di centri di formazione: la parte del costo effettivamente sostenuta dai tirocinanti). <p>Non rientrano invece nella suddetta fattispecie: i progetti che non generano entrate (es. strade non soggette a pedaggio), i progetti le cui entrate non coprono del tutto i costi operativi/spese di gestione (come nel caso di alcune ferrovie), i progetti cui si applicano le norme sugli aiuti di Stato.</p>					
PAR. 2 (I CAPOVERSO)	<p><i>La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:</i></p> <p><i>a) gli investimenti in infrastrutture;</i></p> <p><i>b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.</i></p>	<p>Che cosa si intende per spesa ammissibile (o <i>funding gap</i>) nel caso in cui ci si trovi a cofinanziare con risorse comunitarie un progetto generatore di entrate. La spesa ammissibile a cofinanziamento (o <i>funding gap</i>) è data dalla seguente formula:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">=</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">costo dell'investimento attualizzato</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">entrata netta attualizzata (o valore attuale dei proventi netti derivanti dalla gestione dell'investimento)</td> </tr> </table> <p>Detta formula rappresenta il metodo utilizzato per il calcolo della spesa ammissibile esclusivamente nel caso di progetti generatori di entrate che possano essere obiettivamente stimate in anticipo. Il metodo in questione viene detto metodo del <i>funding gap</i>. Una volta definita l'entità della spesa ammissibile al contributo dei Fondi, si procede a quantificare quest'ultimo moltiplicando la spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>) per la percentuale di cofinanziamento comunitaria indicata nel Programma. Le entrate prese in considerazione per il calcolo del <i>funding gap</i> sono costituite esclusivamente dai flussi di cassa <i>direttamente pagati dagli utenti</i>; pertanto, sebbene altri flussi di cassa positivi possono essere presi in esame nell'analisi di redditività del capitale nazionale, devono essere esclusi dalla determinazione del <i>funding gap</i>. E' bene precisare inoltre che le entrate in questione devono essere nette (<i>proventi netti</i> come dice l'articolo), ovvero date dalla differenza tra le entrate prodotte dal progetto e i costi operativi dello stesso (es. manodopera, materie prime, spese di manutenzione ordinaria, etc.).</p>	spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)	=	costo dell'investimento attualizzato	-	entrata netta attualizzata (o valore attuale dei proventi netti derivanti dalla gestione dell'investimento)
spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)	=	costo dell'investimento attualizzato	-	entrata netta attualizzata (o valore attuale dei proventi netti derivanti dalla gestione dell'investimento)			

PAR. 2 (II CAPOVERSO)

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Se il *funding gap* è determinato correttamente³ e le condizioni di esecuzione del progetto non cambiano significativamente, non vi è, in linea di principio, necessità di modificare il contributo assegnato al progetto.

Tuttavia, nel caso in cui una verifica riveli importanti differenze tra le entrate inizialmente stimate e le entrate effettivamente realizzate, è bene che l'AdG preveda meccanismi che consentano di rettificare il calcolo della sovvenzione.

Tali meccanismi potrebbero comportare una riduzione dell'importo massimo delle spese ammissibili relative ad un determinato progetto e una ri-assegnazione del contributo dei Fondi ad altri progetti nell'ambito del programma operativo (se le entrate sono superiori a quelle precedentemente stimate) o un aumento degli importi ammissibili a quel dato progetto (se le entrate stimate in anticipo, non si siano realizzate).

Tali rettifiche devono essere distinte dalle "detrazioni" previste dall'articolo 55 (3) e dal "rimborso" ai sensi dell'articolo 55 (4).

Come ci si debba comportare quando **solo una parte del costo dell'investimento sostenuto sia considerata spesa ammissibile** al cofinanziamento comunitario.

In tale caso è prevista un'**imputazione pro rata** delle entrate nette alla parte ammissibile del costo dell'investimento, imputazione che viene effettuata moltiplicando la spesa ammissibile attualizzata (o *funding gap* ottenuto come riportato al punto precedente) per la percentuale dei costi dell'investimento considerata spesa ammissibile. Si ottiene in questo modo la spesa ammissibile attualizzata.

spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>) nel caso di investimento solo parzialmente ammissibile a cofinanziamento	=	spesa ammissibile attualizzata (o <i>funding gap</i>)	*	percentuale dei costi dell'investimento considerati spesa ammissibile
---	---	--	---	---

Una volta definita l'entità della spesa ammissibile al contributo dei Fondi, si procede a quantificare quest'ultimo moltiplicando la spesa ammissibile attualizzata (o *funding gap*) per la percentuale di cofinanziamento comunitaria.

³ In linea di principio, una variazione, inferiore al 10%, tra le entrate nette stimate e quelle effettivamente realizzate è secondo la Commissione ammissibile, mentre una variazione superiore al 10% indica che il *funding gap* non è stato calcolato correttamente fin dall'inizio.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

Quali sono gli **elementi che l'AdG deve tenere in considerazione nel calcolo della spesa ammissibile a cofinanziamento**, ovvero:

- a) un periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento. Per periodo di riferimento o orizzonte temporale del progetto si intende il numero di anni in cui il progetto produce profitti, cioè il periodo di tempo oltre il quale l'oggetto dell'investimento deve essere sostituito. Indicativamente per i seguenti settori valgono gli orizzonti temporali di seguito riportati:

Settore di investimento	Orizzonte temporale (n. anni)
Ferrovie	30
Strade	25
Acqua	30
Energia	25
Telecomunicazioni	15
Industria	10
Altri servizi	15

E' importante che nel calcolo delle spese ammissibili l'AdG consideri un periodo di vita economica del progetto adeguato alla categoria di investimento in quanto più lungo è l'orizzonte temporale considerato, maggiore sarà l'entrata netta da tenere in considerazione nel calcolo del *funding gap*.

- b) la redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione. La redditività degli investimenti è la capacità del progetto di generare risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle investite. Uno dei principali indici di redditività finanziaria degli investimenti è il valore attuale netto (VAN) dato dalla differenza tra le entrate nette attualizzate del progetto e i costi di investimento dello stesso.

E' importante che l'AdG disponga dei dati sulla redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, al fine di verificare se è stato scelto uno schema di finanziamento adeguato (sovvenzione pubbliche, prestiti privati). A tal fine è utile che le Amministrazioni centrali svolgano un ruolo di informazione e guida.

- c) l'applicazione del principio «chi inquina paga». I costi esterni generati da inquinamento devono essere, in una certa misura, sostenuti da chi inquina, questo ha delle ripercussioni sulle tariffe pagate dagli utenti che comprendono una parte dei costi derivanti dall'inquinamento prodotto. A tariffe più elevate corrispondono entrate più elevate e quindi un *funding gap* più basso, ovvero meno Fondi comunitari.
- d) se del caso, considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato. Per *considerazioni di equità* si intende, in questo caso, quelle inerenti l'accessibilità economica delle tariffe, ovvero la capacità degli utenti di pagare le tariffe loro imposte. Da tale capacità dipende infatti la sostenibilità finanziaria del progetto, che in assenza di utenti paganti andrebbe incontro ad una carenza di risorse. E' pertanto necessario che le AdG definiscano criteri guida per la fissazione di tariffe adeguate basate sul reddito medio degli utenti della zona servita.

<p style="text-align: center;">PAR. 3</p>	<p><i>Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.</i></p>	<p>Come ci si debba comportare quando non è obiettivamente possibile calcolare in anticipo le entrate che verranno prodotte da un progetto.</p> <p>In questo caso, un importo pari alle entrate generate dal progetto nei cinque anni successivi al suo completamento sarà detratto dalla spesa ammissibile dichiarata alla Commissione.</p> <p>Tale detrazione deve esser effettuata dall'Autorità di certificazione entro la chiusura (parziale o finale) del Programma operativo.</p> <p>In altre parole, non essendo possibile stimare obiettivamente le entrate che verranno prodotte da detti progetti, non può essere applicato il metodo del <i>funding gap</i> e il suddetto periodo di cinque anni è considerato sufficiente per determinare le entrate da prendere in considerazione nel calcolo del contributo dei Fondi a tali progetti.</p> <p>Esempi classici di progetti in cui non è possibile stimare in anticipo le entrate sono quelli la cui caratteristica fondamentale è l'innovazione, in questi casi infatti la domanda è generata dall'offerta, vale a dire che è la stessa l'innovazione che crea la domanda.</p> <p>L'impossibilità di stimare in anticipo le entrate del progetto deriva dalla mancanza di dati sugli elementi che determinano le entrate [(a) spese/canoni/pagamenti, (b) numero di utenti e/o quantità di beni/servizi forniti dal progetto] e dall'assenza di esperienze passate con analoghi progetti di investimento, in conseguenza delle quali le stime formulate saranno molto soggettive.</p>
<p style="text-align: center;">PAR. 4</p>	<p><i>Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.</i></p>	<p>Come ci si debba comportare quando, nei tre anni successivi la chiusura del programma operativo, un progetto genera entrate che non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 55 par. 2 (progetto generatore di entrate che possono essere obiettivamente stimate in anticipo e il cui contributo dei Fondi è definito col metodo del <i>funding gap</i>) e par. 3 (progetto generatore di entrate che non possono essere obiettivamente stimate in anticipo).</p> <p>In questo caso, le entrate prodotte nei tre anni successivi alla chiusura del programma sono restituite al bilancio generale dell'UE in misura proporzionale al contributo dei Fondi. In altre parole, il rimborso è di importo corrispondente ad una percentuale delle entrate prodotte dopo la chiusura pari al tasso di cofinanziamento dell'UE (es. se le entrate prodotte dopo la chiusura del programma sono pari a € 100 e il tasso di cofinanziamento UE è del 75%, il rimborso sarà pari a € 75).</p> <p>La disposizione in questione si applica quindi esclusivamente in relazione ad entrate prodotte dopo la chiusura del programma operativo e più specificamente dopo l'invio della documentazione di chiusura del programma ed in particolare della domanda di pagamento del saldo finale, ovvero quando non è più possibile procedere a rettifiche finanziarie e rimborsi alla Commissione.</p>
<p style="text-align: center;">Segue PAR. 4</p>		<p>Essa trova applicazione in due casi: (a) qualora, dopo la presentazione alla Commissione dei documenti di chiusura del programma, si rilevino significative discrepanze (superiori al 10%) tra entrate stimate ed entrate effettive, in relazione ai progetti le cui entrate possono essere obiettivamente stimate in anticipo (art. 55 par. 2), (b) quando le entrate prodotte da un progetto le cui entrate non potevano essere obiettivamente stimate in anticipo vengano generate dopo la presentazione alla Commissione dei documenti di chiusura del programma (art. 55 par. 3).</p> <p>Al fine di applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 (4), è necessario che l'AdG istituisca un sistema di monitoraggio/verifica delle entrate prodotte nei i tre anni successivi la chiusura definitiva del programma operativo.</p>
<p style="text-align: center;">PAR. 5</p>	<p><i>I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.</i></p>	<p>La disciplina sulle entrate nette si applica esclusivamente ai progetti che hanno un determinato costo complessivo (superiore a 1 milione di euro).</p> <p>Tale disposizione, introdotta alla fine del 2008 ma applicabile – con valore retroattivo (1° agosto 2006) – a tutti i progetti che fruiscono del FESR, del FSE o del Fondo di coesione, rientra nell'ottica della semplificazione gestionale e della imposizione di oneri amministrativi proporzionati al valore finanziario dei progetti.</p>

PAR. 6	<i>Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.</i>	La norma non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato.
---------------	--	--



Allegato 2

Tavola finanziaria da compilare secondo le istruzioni per la compilazione

Entrate/Ricavi		totale periodo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1	Ricavi	14.588.252,34	0,00	0,00	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01	521.009,01		
Uscite/Costi		totale periodo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
2	Costi di investimento	5.210.090,12	4.141.701,87	1.068.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Costi di esercizio	11.670.601,87	0,00	0,00	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	
4	Costi totali	16.880.691,99	4.141.701,87	1.068.388,25	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	416.807,21	
Entrate nette/Flussi di cassa		totale periodo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
5=1-4	calcolate sui costi totali	-2.292.439,65	-4.141.701,87	-1.068.388,25	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80		
6=1-3	calcolate sui soli costi di esercizio	2.917.650,47	0,00	0,00	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80	104.201,80		
	Costo investimento attualizzato	4.913.537,61																																
	Valore attuale delle entrate nette	1.408.083,19																																
	Tasso di rendimento interno	8,84%																																
		173.689,67																																
	Valore attualizzato investimento residuale	42.192,41																																
	Spesa ammissibile (Funding gap)	3.547.646,83																																
	Funding gap rate	72,20%																																
	Contributo di cofinanziamento	2.483.352,78																																